

**F.A.Q. n. 4 - Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”**  
(Nota del Servizio Aiuti alle Imprese n. 309354 del 14 dicembre 2010)

**D.** *Come va considerato il requisito inerente alla qualifica catastale delle superfici di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”?*

**R.** Per quanto riguarda la **qualità di coltura** catastale prescritta dal PSR e i **requisiti oggettivi** inerenti alla effettiva sussistenza del corrispondente uso dei terreni, si precisa quanto segue.

- Relativamente all’aggiornamento delle qualità di coltura non si può che fare riferimento al D. Legislativo 262/06 art. 2 comma 33 il quale prevede che le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati all’erogazione di contributi agricoli comunitari devono contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto.
- Le comunicazioni all’Agenzia del Territorio sono effettuate dal SIAN trasferendo i dati dei cosiddetti “macrousi” presenti sul fascicolo aziendale.
- Sul fascicolo aziendale (che per l’Emilia – Romagna è costituito dall’Anagrafe Regionale) i macrousi vengono popolati a partire dai dati del “Piano Colturale Unico” (denominato PC) presenti sul sistema di AGREA.
- Tali piani colturali vengono compilati per tutte le finalità dichiarative di aiuti sia a superficie che ad investimento che di aiuto diretto (Domanda Unica).

Pertanto qualunque beneficiario che abbia un fascicolo aziendale anagrafico validato ed un Piano Colturale ugualmente validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell’AGREA (SOP), indipendentemente dal procedimento per il quale tale Piano Colturale è stato compilato, dovrebbe avere i macrousi delle superfici aziendali popolati sull’anagrafe e tali macrousi determineranno la qualità catastale delle superfici di possesso attraverso l’interscambio dati con l’Agenzia del Territorio.

E’ da sottolineare che quanto sopra esposto riguarda la qualità di coltura relativa all’anno di riferimento della domanda di pagamento. La verifica delle condizioni di ammissibilità relative a caratteristiche e qualificazioni sussistenti in annualità precedenti saranno, diversamente, a carico degli Uffici cui competono le attività istruttorie.

La modalità dichiarativa prevista dal modello 26, rimane comunque valida per quelle particelle che non risultano inserite in un fascicolo aziendale o che pur essendolo non sono state inserite in un piano colturale sul SOP di AGREA.